

AUTORITA' D'AMBITO DELL'A.T.O. n° 3
Lazio centrale – Rieti

Via Salaria per L'Aquila, 3 - Rieti

Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province

Decisione n. 8 del 11.12.2015

OGGETTO: Aggiornamento Convenzione di Gestione del SII dell'ATO3Rieti e Disciplinare Tecnico. Determinazioni.

L'anno 2015, il giorno undici del mese di dicembre, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Rieti - Aula Consiliare,

LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI

regolarmente convocata, constatata la validità dell'assemblea ai sensi dell'art.6 della Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale n° 3 Lazio Centrale Rieti, su proposta del Presidente della Provincia di Rieti - Coordinatore ATO3Rieti, ha discusso l'argomento posto all'OdG in oggetto indicato.

PREMESSO CHE:

- con la L. del 5 gennaio 1994, n. 36, "Galli", il legislatore prescriveva che l'organizzazione del servizio idrico integrato (più avanti anche SII) avvenisse sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo determinati criteri e in cui, tra le finalità, compariva il superamento della frammentazione delle gestioni oltre che il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali.
- Molti profili organizzativi legati all'ATO ed alla gestione integrata della risorsa idrica, furono assorbiti dal legislatore nazionale nel D. Lgs. n. 152/06 (TU ambientale), che abrogava, quasi completamente la L.36/94
- Secondo la disciplina che era contenuta nel Testo Unico Ambientale, si può affermare in maniera riassuntiva, che l'Ambito Territoriale Ottimale, aveva il compito di organizzare, affidare e controllare la gestione della risorsa idrica (art. 148, comma 2, D. Lgs. n. 152/06).
- Dal 2010 in poi si sono succeduti, una serie di interventi normativi nella materia del SII conclusisi con l'art. 7 del decreto Salva Italia (D.L. 12 settembre 2014 n. 133) convertito nella Legge 11.11.2014 n. 164 con cui il legislatore è intervenuto radicalmente sulla parte terza del T.U. ambientale ed, in particolare, sulla sezione III del titolo II concernente il Servizio Idrico Integrato, abrogando ogni riferimento all'Autorità d'Ambito e stabilendo che, ovunque ricorrano, le parole "Autorità d'Ambito" debbano essere sostituite con l'espressione "Gli enti di governo dell'ambito".
- All'articolo 147 del D. Lgs. n. 152/06 alla lettera b) il legislatore aggiunge un nuovo periodo al comma 1 dell'art. 147 del D. Lgs. n. 152/06, mantenendo il concetto di Ambito Territoriale Ottimale e precisando che: *"Gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad essi*

spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1."

L'Ambito Territoriale Ottimale rimane quindi la modalità di organizzazione del SII, a capo del quale però non vi è più l'Autorità D'Ambito ma un Ente di Governo al quale dovranno partecipare obbligatoriamente gli enti locali.

- All'articolo 149 bis del D. Lgs. N. 152/06 si precisa che "L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale";

- All'art 151 del Dlgs n 152/2006 si stabilisce che i rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato sono regolati da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e che le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.

- All'articolo 172, comma 1, del richiamato decreto legislativo si prevede, per gli enti di governo degli ambiti che non abbiano approvato il piano d'ambito o scelto il modello di gestione, l'obbligo di procedere a tali adempimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico entro il termine perentorio del 30 settembre 2015;

- All'articolo 172, comma 4, si stabilisce che in caso di mancato rispetto del suddetto termine, il Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento;

- che la Regione Lazio con LR 6/96 aveva dato attuazione alla LR 36/94;

- che la Regione Lazio con LR 5/2014 ad oggetto "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque" ha dettato le nuove disposizioni con cui deve essere governato il patrimonio idrico della Regione, in conformità ai principi costituzionali e comunitari ed in ossequio alla volontà popolare espressa nel referendum del 2011.

- che la LR 5/2014 è stata impugnata con Ricorso n. 40 del 2014, depositato l'11 giugno 2014, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri c/ la Regione Lazio;

- che solamente in data 28 ottobre 2015 con con LR 13 è stata modificata la LR 5/2014 impugnata dal Governo;

DATO ATTO che:

- tutto quanto sopra è da leggere in sinergica combinazione delle norme vigenti (e delle scadenze che le stesse impongono) con quanto prescritto dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;

- l'AEEGSI Con la deliberazione 26 settembre 2013, 412/2013/R/IDR ha avviato un procedimento per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per l'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato;

- il quadro normativo di riferimento su cui l'Autorità ha iniziato ad impostare l'intervento regolatorio in discussione è stato poi profondamente inciso dalle disposizioni recate dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia);

- con la deliberazione 465/2014/R/IDR è stato integrato e rinnovato il procedimento avviato dall'AEEGSI con deliberazione 412/2013/R/IDR tenendo conto delle recenti disposizioni normative introdotte dal richiamato Decreto Sblocca Italia, percorso non ancora concluso;

CONSIDERATO CHE:

- in data 15 settembre 2015 con atto del notaio P. Gianfelice è stata costituita la citata società denominata "Acqua Pubblica Sabina", cui hanno aderito n. 48 Comuni, oltre la Provincia, mentre n. 21 Comuni non hanno sottoscritto tale atto e n. 11 Comuni sono salvaguardati;

- si sono riscontrate forti resistenze da parte dell'ATO2 Roma a dare attuazione alla delibera della Regione Lazio n. 936/2006 con cui viene disciplinata l'interferenza d'ambito ATO2 Roma/ATO3 Rieti;

- per superare le difficoltà di difficile operatività dell'organismo societario nell'immediato spazio temporale, la Conferenza dei Sindaci Con decisione n. 2 del 27/08/2015 ad oggetto: "Società per azioni a totale capitale pubblico cd -in house- per la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO3 Rieti. Determinazioni" ha deliberato, tra l'altro, la gestione cd "virtuale" del SII dell'ATO3.

- il percorso di gestione cd "Virtuale" avrà durata, presumibilmente di diciotto mesi/ventiquattro mesi ovvero in caso di affidamento con inizio 1.1.2016 si concluderà nell'anno 2017. In tale periodo transitorio il gestore unico si coordinerà con gli operatori esistenti per effettuare la gestione e l'erogazione del servizio e contemporaneamente sviluppare i percorsi di aggregazione consentiti dallo statuto e dalla normativa vigente in materia;

- la Convenzione di Gestione del SII dell'ATO3 Rieti ed il relativo Disciplinare Tecnico sono stati già oggetto di approvazione dalla Conferenza dei Sindaci, con decisione n. 4 del 8.03.2004 e con decisione n. 5 del 8.03.2004;

- la STO dell'ATO3 Rieti è intervenuta più volte sui contenuti della Convenzione di Gestione e del Disciplinare Tecnico già adottati dalla Conferenza dei Sindaci per adeguarli agli interventi normativi in materia senza perfezionarne l'iter con la relativa approvazione in Conferenza in quanto non si è ancora concluso il percorso dell'AEEGSI per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per l'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato ed avendo la Regione Lazio solo in data 28 ottobre 2015 con LR 13 modificato la LR 5/2014 impugnata dal Governo davanti la Corte Costituzionale;

- nell'ambito delle informazioni raccolte da questa STO per gli adempimenti obbligatori in materia tariffaria del SII, dettati dalla Det 4/2015 e dalla Det 5/2015 dell'AEEGSI, l'Autorità ha già penalizzato le gestioni in essere con l'esclusione dall'aggiornamento tariffario comma 3.3 della deliberazione 585/2012/R/IDR e dal comma 2.3 della deliberazione 88/2013/R/IDR per quanto concerne le annualità 2012-2013-2014 e 2015 e intende confermare e rafforzare tali penalizzazioni in caso di mancato affidamento al gestore unico, come descritto nel Documento di consultazione per il nuovo schema regolatorio 2016-2017 Del. 577/2015/R/IDR ;

- al fine di evitare ulteriori sanzioni e/o penalizzazioni per questo territorio occorre procedere all'affidamento del SII entro la fine dell'anno 2015, e quindi occorre intervenire sulla Convenzione di Gestione ed sul relativo Disciplinare Tecnico, già approvati dalla Conferenza dei Sindaci, per allinearli, nei riferimenti e contenuti normativi ivi richiamati, alla legislazione attualmente vigente in materia mentre nell'ambito del provvedimento finale - che l'Autorità intende adottare (entro fine anno 2015), verrà altresì esplicitata - contestualmente al metodo tariffario per il nuovo periodo regolatorio - la procedura per l'adeguamento obbligatorio delle convenzioni in essere alla convenzione tipo. A tal riguardo, l'Autorità è orientata a prevedere che le convenzioni di gestione debbano essere rese conformi alla convenzione tipo entro 180 giorni dall'entrata in vigore della medesima e che le stesse siano trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, che verrà definita nell'ambito del metodo tariffario per il nuovo periodo regolatorio.

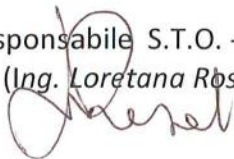
Tutto ciò premesso e considerato

A maggioranza dei presenti, contrari: nessuno, astenuti: Casapota

DELIBERA

- a) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di approvare, come approva, lo schema di Convenzione di Gestione (corredata di Regolamento del SII e CARTA dei Servizi) ed il relativo Disciplinare Tecnico, già oggetto di approvazione dalla Conferenza dei Sindaci con decisione n 4 del 8.03.2004 e con decisione n 5 del 8.03.2004, dando atto che i documenti citati risultano adeguati, nei riferimenti e contenuti normativi ivi richiamati, alla legislazione attualmente vigente in materia, causa una serie di interventi normativi che si sono succeduti nel tempo nel settore idrico mentre, nell'ambito del provvedimento finale - che l'Autorità intende adottare (entro fine anno 2015), verrà altresì esplicitata - contestualmente al metodo tariffario per il nuovo periodo regolatorio - la procedura per l'adeguamento obbligatorio delle convenzioni in essere alla convenzione tipo. A tal riguardo, l'Autorità è orientata a prevedere che le convenzioni di gestione debbano essere rese conformi alla convenzione tipo entro 180 giorni dall'entrata in vigore della medesima e che le stesse siano trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, che verrà definita nell'ambito del metodo tariffario per il nuovo periodo regolatorio. Lo schema di Convenzione di Gestione del SII dell'ATO3Rieti (all sub lett A) corredata di Regolamento del SII (all sub lett B) e CARTA dei Servizi (all sub lett C) ed al relativo Disciplinare Tecnico (all sub lett D), modificati come sopra dettagliato, allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;
- c) di dare atto che il presente atto verrà trasmesso agli enti interessati via pec e pubblicato sul sito dell'ente per gli adempimenti e prescrizioni di legge ex Dlgs n 33/2013

Il Responsabile S.T.O. - A.T.O. n° 3
(Ing. Loretana Rosati)



Il Presidente – Coordinatore A.T.O. n° 3
(Dott. Giuseppe Rinaldi)

